

FONDAZIONE POLICLINICO GEMELLI
PROTOCOLLO UNICO

Tipo Atti: In Uscita
Prot N. 0015844/22 - Del 06/05/2022
.CONSULENZA CONTR. E AFFARI GEN.

CONVENZIONE

TRA

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (codice fiscale e partita IVA: 13109681000), con sede in Roma, Largo F. Vito n. 1, in persona del Direttore Generale, Prof. Marco Elefanti (di seguito, anche la “Fondazione”);

E

Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino, con sede in via Scialoja n. 20, Repubblica di San Marino, in persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Bevere (di seguito, anche “ISS” o “Istituto”; e, insieme con la Fondazione, le “Parti”).

PREMESSO CHE

- a) la Fondazione ha la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario Agostino Gemelli (di seguito, anche “Policlinico Gemelli” o “Policlinico”), ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione; e ha ottenuto, con decreto del Ministro della Salute del 28 febbraio 2018, il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- b) esiste un protocollo di intesa tra la Segreteria alla sanità della Repubblica di San Marino, l’ISS, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione, anche finalizzato al reperimento di professionalità mediche;
- c) l’ISS gestisce l’Ospedale di Stato di San Marino (di seguito, anche “Ospedale”);
- d) l’ISS ha manifestato l’interesse ad avviare una collaborazione clinica con la Fondazione, con particolare riguardo al settore della Endoscopia;
- e) la Fondazione vanta una significativa e consolidata esperienza nel suddetto ambito clinico e dispone delle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività ad essa affidate;
- f) i Direttori Sanitari della Fondazione e dell’ISS hanno espresso parere favorevole alla stipulazione della presente convenzione.

TUTTO CIO’ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.



Art. 2

La Fondazione si impegna ad eseguire in favore dell'ISS, nei termini e alle condizioni di cui alla presente convenzione, prestazioni specialistiche di Endoscopia (di seguito, anche il "Servizio").

Tale Servizio è svolto, presso le strutture dell'Ospedale, mediante personale medico afferente alla competente UOC del Policlinico Gemelli (di seguito, anche il "Medico").

Il Medico, individuato dalla Fondazione tra professionisti dotati delle competenze ed esperienze necessarie alla esecuzione del Servizio, è il dott. Federico Barbaro.

Art. 3

Il Servizio sarà svolto – di norma, fatti salvi diversi accordi tra le Parti, e comunque sempre compatibilmente con la piena regolarità delle prestazioni istituzionali erogate dalla Fondazione – con due accessi consecutivi a cadenza bimestrale, della durata di 8 (otto) ore lavorative per ciascun accesso, da parte del Medico. Il calendario degli accessi sarà concordato tra le Parti in base alla casistica da trattare, fatte salve particolari esigenze dell'ISS, comunque preventivamente concordate tra il Direttore della Unità operativa complessa di riferimento della Fondazione e il Direttore di Dipartimento ospedaliero dell'ISS. Per ogni accesso sarà garantito un numero minimo di pazienti per le procedure chirurgiche e diagnostiche di seguito indicate:

1. Dissezione endoscopica sottomucose alte e basse vie digerenti;
2. Mucosectomie o polipectomie endoscopiche alte e basse vie digerenti;
3. Dilatazioni endoscopiche;
4. ERCP;
5. Diagnostica endoscopica (esofago gastroduodenoscopia, colon sigmoidoscopia);
6. Altre eventuali procedure concordate preventivamente tra le Parti.

Art. 4

Con riferimento a ciascun accesso, l'Istituto metterà a disposizione del Medico spazi, attrezzature e risorse occorrenti e quant'altro necessario per lo svolgimento del Servizio, garantendo, per ogni elemento coinvolto, la piena idoneità tecnica e la conformità alle norme.

Art. 5

L'ISS si obbliga a pagare alla Fondazione, per ogni accesso del Medico, un corrispettivo forfetario di euro 1.150,00 (millecentocinquanta/00), IVA esente. L'ISS si obbliga, altresì, a pagare alla Fondazione, per ogni accesso del Medico, la somma forfettaria di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di rimborso per le spese di trasferta e alloggio.

La Fondazione trasmetterà all'Istituto, ogni tre mesi, una fattura riguardante le attività svolte nel trimestre. Alla fattura sarà allegato un resoconto degli accessi compiuti.

L'ISS provvederà, nel termine di 90 (novanta) giorni dall'emissione, al pagamento di ciascuna fattura.

Il mancato o ritardato pagamento farà maturare, in favore della Fondazione, interessi legali sulle somme scadute, senza necessità di formale costituzione in mora.

Art. 6

L'ISS assume piena ed esclusiva responsabilità per le prestazioni assistenziali da essa erogate ai pazienti, anche valendosi del Servizio oggetto della presente convenzione.

L'ISS dichiara che tale Servizio, comportando l'erogazione di prestazioni assistenziali in nome e per conto del medesimo Istituto, rientra nella copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, di cui beneficiano i propri dipendenti e/o consulenti e/o fornitori di servizi. A tal fine, l'ISS dichiara di essersi dotato di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera idonea a coprire tutte le attività assistenziali svolte presso l'ISS, ad esclusione della colpa grave, anche avvalendosi delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7


Per l'erogazione delle prestazioni oggetto del Servizio, la Fondazione, tramite il Medico, si avvarrà di risorse, locali e attrezzature messi a disposizione dall'ISS presso l'Ospedale.

La Fondazione garantisce l'idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto nello svolgimento del Servizio.

L'ISS garantisce il costante e integrale rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con riferimento specifico ad eventuali rischi da interferenza e alla radioprotezione. L'Istituto garantisce, inoltre, l'idoneità tecnico professionale del proprio personale coinvolto, già formato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, e la piena idoneità e conformità a norma degli spazi e delle attrezzature utilizzate nella (o, comunque, funzionali alla) esecuzione di tali attività.

Pertanto, l'ISS assume la responsabilità per la corretta osservanza di tutti adempimenti connessi alla tutela della salute e sicurezza, ivi compresa l'informativa in merito ai rischi specifici esistenti nei luoghi di esecuzione del Servizio, e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate, anche in conseguenza dell'interferenza tra i soggetti coinvolti.

A tal riguardo, l'Istituto: a) trasmette alla Fondazione l'informativa in merito ai rischi specifici esistenti nei luoghi di esecuzione della convenzione e si impegna ad effettuare, prima dell'avvio delle attività di cui alla presente convenzione, le specifiche informative di cui al comma precedente a favore del personale della Fondazione coinvolto, dando conferma a quest'ultima dell'avvenuto adempimento, nonché ad informare la Fondazione in merito ad eventuali aggiornamenti; b) provvede, prima dell'avvio delle attività di cui alla presente convenzione, alla individuazione di ogni eventuale possibile rischio da interferenza e ove necessario, alla conseguente elaborazione del DUVRI destinato a diventare parte integrante della presente convenzione con annessa quantificazione dei costi.



Art. 8

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di illeciti previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'ISS dichiara espressamente di conoscere e accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Fondazione (pubblicati sul sito internet: www.policlinicogemelli.it) e si impegna a rispettarne tutte le disposizioni.

In caso di violazione di tali disposizioni, la Fondazione avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 9

Le attività previste dalla Convenzione non comportano alcun trattamento di dati personali da parte della Fondazione ed implicano un trattamento eseguito dal Medico per il quale l'ISS si qualifica come autonomo Titolare.

L'ISS in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale, nomina il Medico quale Persona autorizzata al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 101/2018.

La validità dell'atto si intende altresì estesa alle ulteriori, eventuali proroghe o rinnovi della presente Convenzione.

Art. 10

La presente convenzione avrà durata dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti, anche con scambio epistolare (con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata).

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, mediante comunicazione da inviare con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata. La Fondazione avrà, in ogni caso, diritto al pagamento delle attività e delle prestazioni eseguite sino alla data di efficacia del recesso.

Art. 11

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

Art. 12

Ogni eventuale attività promozionale o di comunicazione dell’Istituto che faccia riferimento, in qualsiasi forma o modalità, alla collaborazione con la Fondazione oggetto della presente convenzione dovrà essere preventivamente condivisa con la medesima Fondazione.

È vietato a ciascuna delle Parti l’uso - in qualsiasi forma o modalità - del nome, del marchio, del logo e, in generale, dei segni distintivi dell’altra Parte in difetto di preventiva autorizzazione scritta di quest’ultima.

Art. 13

Le Parti precisano che eventuali modifiche, integrazioni o proroghe della presente Convenzione avranno efficacia e potranno essere concordate tra i contraenti esclusivamente in forma scritta.

Art. 14

Ogni controversia riguardante la validità, l’efficacia, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, o comunque relativa ad essa, sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

* * *

Roma, 6/5/22

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS

Il Direttore generale

Prof. Marco Elefanti

Rep. San Marino, 15/04/22

Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Bevere

francesco bevere



